



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. 77/VSG/SD/AB/fb

Roma, 8 settembre 2021

Cara Marcella,

Ti scrivo in merito alla criticità segnalatoci già da diversi Comuni sulla corretta interpretazione del primo periodo della disposizione di cui al comma 1.1. dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/01, così come novellato dalla legge n. 113/2021, di conversione del D.L. n. 80/2021.

Dal tenore letterale della norma, infatti, sembrerebbe che per i Comuni con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, sia esclusa sia la mobilità volontaria in uscita che quella in ingresso, con pesanti ricadute in termini gestionali che impedirebbero, soprattutto nei piccoli enti che ne hanno più bisogno, il reclutamento di personale con tale modalità.

A nostro avviso, la ratio della norma era invece di escludere, per tali Enti, la sola mobilità in uscita senza il previo assenso dell'Ente Locale, come si evince peraltro dagli altri periodi della disposizione stessa che introducono criteri restrittivi in tal senso per gli altri enti locali.

Ti chiedo pertanto di intervenire per chiarire la portata della disposizione e, se necessario, correggerla con una proposta normativa da inserire nel primo provvedimento utile e, in tal senso, nell'ottica della massima collaborazione che contraddistingue i nostri rapporti, Ti allego alla presente in una sua possibile formulazione.

Contando sulla Tua consueta disponibilità, Ti invio cordiali saluti

Veronica Nicotra

Al Capo di Gabinetto Dipartimento Funzione Pubblica
Marcella Panucci

Pc:

Capo dell'Ufficio Legislativo
Francesco Radicetti

Direttore Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Riccardo Sisti



Proposta

All'articolo 30 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., quarto periodo, dopo le parole "servizio sanitario nazionale", aggiungere le seguenti parole:

“e agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100”

Conseguentemente al comma 1.1. il primo periodo è abrogato.

Motivazione

La proposta serve ad evitare che l'interpretazione letterale della disposizione di cui al comma 1.1. dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dalla legge di conversione del DL 80/2021, legge n. 113/2021, escluda il personale degli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 100 dipendenti dall'applicazione della mobilità volontaria sia in uscita che in ingresso. Ciò sarebbe incoerente con l'intento del legislatore che era quello di evitare il ricorso alla possibilità della mobilità volontaria senza una preventiva valutazione da parte degli enti locali di appartenenza prevedendo, con i correttivi introdotti al Senato, ulteriori norme restrittive in materia.